



Circolare informativa per la clientela
n. 22/2015 del 01 luglio 2015

PROROGA DEI VERSAMENTI DI UNICO 2015

In questa Circolare

- 1. Differiti alcuni termini di versamento**
- 2. Soggetti coinvolti**
- 3. Versamenti prorogati**

Anche quest'anno è stata disposta, per taluni contribuenti, la proroga dei termini per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico e dal mod. Irap. Il differimento al 6 luglio 2015 trascina anche le scadenze del saldo 2014 per coloro che si avvalgono del rinvio a 30 giorni, pagando la maggiorazione dello 0,40%. Trascina altresì il termine di versamenti degli acconti di imposte, del saldo Iva, dei contributi Inps, nonché del diritto annuale dovuto alla Cciaa. Permangono incertezze in relazione agli acconti dei «nuovi» contribuenti in regime forfettario.

Quella prevista dal D.P.C.M. di giugno 2015 è l'ennesima proroga prevista per il versamento di quanto risulta da Unico 2015.

Dato che la versione definitiva di Gerico – che tiene conto dei correttivi anticrisi approvati con D.M. 15.5.2015 - è stata pubblicata a circa due settimane dalla scadenza di versamento delle imposte (si veda il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 27.5.2015), anche per quest'anno è stata disposta la proroga dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, al fine di consentire ai contribuenti che lo vorranno di tener conto delle risultanze dei calcoli statistici che scaturiscono da Gerico. Da esse possono derivare un diverso ammontare di saldo 2014 e, di conseguenza, di acconto 2015 determinato con il metodo storico.

1. Differiti alcuni termini di versamento

In linea generale, tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, andavano effettuati **entro il 16 giugno 2015** ovvero entro il 16 luglio 2015. I contribuenti possono anche scegliere di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2014 e prima rata di acconto per il 2015) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015, applicando sulle somme da versare la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Il **D.P.C.M. 9.6.2015** (pubblicato nella *G.U.* 12.6.2015, n. 134) ha prorogato i termini per il versamento delle imposte risultanti dal modello Unico/Irap stabilendo le date:

- del 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
- e quelle del periodo dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,40%. Si evidenzia, come principio generale, che: a) il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% si calcola a partire dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe di quest'ultimo, ad esempio perché cadente in un giorno festivo, determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga anche di questo (R.M. 6.6.2007, n. 128/E); b) inoltre, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Quest'anno non si realizza nessuno dei casi citati, in quanto il 6.7.2015 cade in giorno lavorativo. Però il differimento a 30 giorni dal 6 luglio 2015 cadrebbe il 5 agosto 2015. A tal proposito è opportuno ricordare che per tutte le scadenze che cadono tra l' 1 e il 20 agosto, come nel caso che ci occupa, è prevista un differimento al 20 agosto (cd. «Proroga di Ferragosto» introdotta «a regime» dall'art. 3-quater, D.L. 16/2012).

In proposito, in Ministero dell'Economia e delle Finanze, il giorno dell'emanazione del Decreto ha diffuso il **comunicato stampa n. 121** di questo tenore: «*Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo prevede il Decreto del*

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza».

Il testo del Decreto è di seguito riportato:

Art. 1 – Differimento, per l'anno 2015, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art.62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

1. entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
2. dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, co. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto co. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

2. Soggetti coinvolti

Possano fruire del differimento:

- i contribuenti (persone fisiche, imprenditori e lavoratori autonomi, e soggetti collettivi) interessati dagli studi di settore, intendendo tutti i soggetti che esercitano una attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore (a prescindere dalla concreta applicazione dello studio, quindi anche in presenza di una causa di esclusione o di inapplicabilità, salvo il caso in cui siano stati conseguiti ricavi o compensi superiori a 5.164.568,99 euro; si veda C.M. 6.7.2007, n. 41/E);

- per i contribuenti minimi *ex art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011* (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità), verso i quali non si applicano gli studi di settore operando, nei loro confronti, una specifica causa di esclusione;
- per i titolari di redditi di partecipazione in società che possono fruire della proroga (es. collaboratori familiari, associati in associazioni professionali, soci di società di persone o soci di società di capitali trasparenti ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, nonché soci di società non trasparenti qualora il socio sia iscritto alla gestione IVS; vedi R.M. 16.7.2007, n. 173/E).

PROROGA PER I SOCI (O COLLABORATORI DI IMPRESE FAMILIARI, CONIUGE DELL'AZIENDA CONIUGALE, ASSOCIATI DI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI)

Soci di società trasparenti soggette agli studi di settore	Fruiscono della proroga (al pari della società), in quanto è necessario attendere la determinazione del reddito sociale per consentire al socio di dichiarare i propri redditi.
Soci di società trasparenti non soggette agli studi di settore	Non fruiscono della proroga (al pari della società).
Soci di società non trasparenti, soggette agli studi di settore	<p>Non fruiscono della proroga, anche se la società gode della proroga in quanto soggetta agli studi.</p> <p>Se, però, il socio è iscritto alla gestione IVS, può godere della proroga avuto riguardo ai soli contributi previdenziali, in quanto il reddito della società costituisce la base di calcolo dei contributi medesimi (R.M. 16.7.2007, n. 173/E).</p> <p>Se la società è una S.r.l., il differimento interessa esclusivamente il versamento dei contributi, mentre non riguarda le imposte, le quali restano dovute alle scadenze ordinarie, in quanto non dipendono dal reddito dichiarato dalla società partecipata (R.M. 25.9.2013, n. 59/E).</p>
Soci di società non trasparenti, non soggette agli studi di settore	Non fruiscono della proroga (al pari della società).

Per gli altri soggetti (es. privati, operatori economici soggetti a parametri, imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario, soggetti che, ancorché operando in attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, hanno conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 5.164.568,99 euro; attualmente questo è il limite fissato per tutti gli studi di settore, in quanto il limite concesso dalla legge di 7,5 milioni di euro non è mai stato applicato) restano fissate le date del 16 giugno (o 16 luglio con la maggiorazione).

SOGGETTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE

SOGGETTI	FRUISCE DELLA PROROGA
----------	-----------------------

Soggetti non interessati agli studi di settore, come i soggetti privati (ossia, non imprenditori o non lavoratori autonomi; operatori economici soggetti a parametri; imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario), salvo che non risultino essere titolari di redditi di partecipazione in società che possono fruire della proroga (es. collaboratori familiari, associati in associazioni professionali, soci di società di persone o soci di società di capitali trasparenti, nonché soci di società non trasparenti qualora il socio sia iscritto alla gestione Ivs	No
Soggetti (individuali o collettivi) interessati agli studi di settore, ossia coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 5.164.568,99, ancorché fruiscano di una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio stesso. Inclusi i contribuenti minimi <i>ex art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011</i>	Sì
Soggetti (individuali o collettivi) che, ancorché interessati agli studi di settore, hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5.164.568,99 euro (ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, co. 1, D.P.R. 917/1986)	No

Il Decreto elenca tra i soggetti fruitori della proroga anche coloro che dal 1° gennaio 2015 **determinano il reddito forfetariamente** ai sensi dell'art. 1, co. 54-89, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, anche se i medesimi sono anch'essi esclusi per legge dalla relativa applicazione. In realtà non si comprende il motivo della loro inclusione tra i soggetti che beneficiano della proroga, giacché il regime forfetario è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Vero è che, ai sensi dell'art. 1, co. 64, L. 190/2014, per questi soggetti l'imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti Irpef. Ma è anche vero che il 2015 costituisce il primo anno in cui si opera in tale regime, per cui possono presentarsi le seguenti ipotesi:

REGIMI FISCALI

REGIME FISCALE ADOTTATO NEL 2014 DAL SOGGETTO CHE, NEL 2015, HANNO FATTO INGRESSO NEL NUOVO REGIME FORFETTARIO	REGIME DEGLI ACCONTI
Regime ordinario	Poiché il contribuente transita da un'imposizione ordinaria ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l'ipotesi di una determinazione dell'acconto Irpef in via previsionale considerando solo i redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo. Non si versano acconti dell'imposta sostitutiva del 15%, mancando il dato storico.
Regime dei minimi (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011)	L'imposta sostitutiva del 5% per il reddito dei minimi è imposta diversa da quella del 15% per il reddito forfetario. Pertanto, mancando la base di riferimento per la sua determinazione, l'acconto non va versato.
Regime delle nuove iniziative	Il regime delle nuove iniziative produttive prevede che

produttive (art. 13, L. 388/2000)	l'imposta sostitutiva (10%) venga versata unicamente a saldo. Mancando un dato storico per l'imposta sostitutiva del 15%, non è dovuto l'acconto 2015 per l'imposta dovuta sul reddito forfettario.
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poiché il differimento riguarda solo coloro che hanno la scadenza di versamento al 16 giugno (il Decreto afferma esplicitamente che «*I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015 (...) effettuano i (...) versamenti entro il 6 luglio*») significa che per le società di capitali occorre tener conto della **data di approvazione del bilancio** in quanto i versamenti sono ad essa collegati.

Infatti, la proroga al 6 luglio senza maggiorazione ovvero al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il mese di maggio, le quali, pertanto, sarebbero state tenute al versamento delle imposte (Ires e Irap) entro il 16 giugno 2015 (ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Sono quindi **escluse** dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2015 (avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), che devono ordinariamente effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2015 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, che slitta al 20 agosto 2015) ovvero coloro che, non avendo l'esercizio coincidente con l'anno solare, sono tenute al versamento in data diversa dal 16 giugno.

Esempio n. 1

ConoShock S.r.l., ricorrendone le motivazioni, ha approvato il bilancio usufruendo del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La società, ancorché soggetta agli studi di settore, è tenuta ad effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2015 (o il 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20 agosto per la proroga estiva, disposta a regime).

Ciò in quanto il rinvio di cui al D.p.c.m. in commento opera limitatamente alle scadenze fissate entro il 16 giugno.

Come noto, infatti, il versamento delle imposte avviene, alternativamente:

- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- o, in caso di superamento di detto termine, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, qualora la società approvi il bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in caso di rinvio per particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364, c.c.

3. Versamenti prorogati

La proroga trova applicazione, in generale, con riguardo a tutti i versamenti risultanti dal mod. Unico (anche in forma unificata) e dal mod. Irap 2015, il cui termine di versamento ordinario è fissato al 16 giugno 2015.

Di conseguenza, oltre al saldo 2014 e all'acconto 2015 di Irpef, Ires e Irap, sono differiti anche i versamenti relativi ai seguenti tributi (semprech  dovuti dai soggetti che usufruiscono della proroga, come *retro* identificati):

- addizionali Irpef;
- imposta sostitutiva regime nuove iniziative e regime dei minimi;
- cedolare secca, imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e quella sul valore delle attivit  finanziarie detenute all'estero (Ivafe);
- contributi previdenziali (Ivs, gestione separata Inps, ecc.). Poich  la proroga si riferisce ai «*versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi*», essa riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle societ  a responsabilit  limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga. Infatti, poich  tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali Ivs, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito «figurativo» proporzionale alla loro quota di partecipazione nella societ , essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla societ  stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore (R.M. 173/E/2007);
- saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.

Con riguardo all'**Iva**, si rammenta che i presentano la dichiarazione unificata, includendo la dichiarazione annuale Iva nel mod. Unico possono rinviare il saldo Iva 2014 dal 16 marzo al termine per il versamento delle imposte risultanti da Unico, corrispondendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo), come risulta dallo schema seguente:

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PROROGA

Soggetti che non beneficiano della proroga		Soggetti che beneficiano della proroga	
Entro il 16 giugno	Entro il 16 luglio	Entro il 6 luglio	Entro il 5 agosto
Applicano al saldo Iva la maggiorazione dell' 1,2% (0,40% x 3 mesi)	Applicano al saldo Iva (gi� maggiorato dell' 1,2%) la maggiorazione dello 0,40%	Applicano al saldo Iva la maggiorazione dell' 1,2% (0,40% x 3 mesi)	Applicano al saldo Iva (gi� maggiorato dell' 1,2%) la maggiorazione dello 0,40%

Esempio n. 2

Un contribuente che fruisce della proroga prevista dal Dpcm 9.6.2015, avendone la possibilit , differisce il versamento del saldo Iva 2014 al termine per il versamento delle imposte risultanti da Unico.

In tal caso, il versamento deve avvenire:

- entro il 6.7.2015 maggiorato degli interessi dell' 1,2% (0,40% per ogni mese o frazione che va dal 16.3.2015 al 16.6.2015);
- entro il 20.8.2015 maggiorato degli interessi dell' 1,2%, come visto sopra, per il differimento al 6.7.2015 e, sull'importo cos  maggiorato, calcola gli ulteriori interessi dello 0,40% per il differimento dal 7.7.2015 al 20.8.2015.

Quella prevista dal D.P.C.M. di giugno 2015   l'ennesima proroga prevista per il versamento di

quanto risulta da Unico 2015.

Dato che la versione definitiva di Gerico – che tiene conto dei correttivi anticrisi approvati con D.M. 15.5.2015 - è stata pubblicata a circa due settimane dalla scadenza di versamento delle imposte (si veda il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27.5.2015), anche per quest’anno è stata disposta la proroga dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, al fine di consentire ai contribuenti che lo vorranno di tener conto delle risultanze dei calcoli statistici che scaturiscono da Gerico. Da esse possono derivare un diverso ammontare di saldo 2014 e, di conseguenza, di acconto 2015 determinato con il metodo storico.

I contribuenti Iva **trimestrali per opzione**, in caso di differimento del saldo 2014, devono applicare la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese sull’importo dovuto già maggiorato degli interessi trimestrali dell’ 1%.

Si rammenta che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico in occasione delle precedenti proroghe (nota 19.6.2012, prot. 0140002; nota 30.5.2011, n. 0103161, nota 23.6.2010, prot. 77133 e circ. 6.7.2007, n. 6982), la proroga è applicabile anche al **diritto annuale dovuto alla Cciaa** per il 2015, in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è «ancorato» al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto *«dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti Rea eventualmente rientranti in tale fattispecie»*.

Data l’assenza di legame con la dichiarazione dei redditi, sono **esclusi** dalla proroga i versamenti riguardanti la prima rata dell’**Imu** e della **Tasi** dovuta per il 2015 la cui scadenza è quindi confermata al 16 giugno 2015. L’eventuale mancato pagamento nei termini potrà essere sanato mediante il ravvedimento operoso.

Infine, poiché la scadenza naturale non è quella del 16 giugno (bensì del 30 giugno), non gode della proroga neppure l’**imposta sostitutiva** (intero ammontare o prima rata) del 4 o 8% dovuta per la **rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni** posseduti all’1.1.2015, al di fuori dell’ambito d’impresa.

Rateizzazione

Il versamento può essere effettuato, in una unica soluzione, ovvero in un numero di rate di pari importo, secondo le regole consuete (art. 20, D.Lgs. 241/1997; D.M. 30.3.1998).

Nel secondo caso, il contribuente può scegliere il numero di rate, considerando, tuttavia, che la rateizzazione – a rate costanti - deve concludersi entro novembre.

Si ritiene utile riportare delle tabelle riepilogative utilizzabili dai soggetti titolari di partita Iva e che possono godere della rateizzazione, distinguendo fra coloro che versano le imposte alle scadenze ordinarie e coloro che godono del rinvio al 6 luglio 2015 operato dal Dpcm in commento.

Quanto al calcolo degli **interessi**, questi sono così determinati:

- per la prima rata non si applicano interessi;
- per la seconda rata gli interessi (al 4% annuo) si calcolano (forfetariamente, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento) in base ai giorni inclusi tra il giorno successivo a quello

di scadenza (16 giugno/16 luglio) e la scadenza successiva, cioè il 16 del mese (per i soggetti titolari di partita Iva), considerando il mese commerciale di 30 giorni;

- a partire dalla terza rata gli interessi sono pari allo 0,33%, considerato il mese forfetariamente di 30 giorni.

Gli interessi dovuti dai soggetti titolari di partita Iva che **non fruiscono della proroga** sono di seguito indicati:

SOGGETTI (TITOLARI DI PARTITA IVA) CHE NON GODONO DELLA PROROGA STABILITA DAL DPCM

RATA	SCADENZA	INTERESSE	SCADENZA	INTERESSE
1	16/6	0,00%	16/7	0,00%
2	16/7	0,33% (1)	20/8	0,33% (2)
3	20/8	0,66% (3)	16/9	0,66% (3)
4	16/9	0,99%	16/10	0,99%
5	16/10	1,32%	16/11	1,32%
6	16/11	1,65%		

(1) *Interesse = 4% x 30 giorni / 360*

(2) *Interesse = 4% x 30 giorni / 360; l'importo su cui calcolare gli interessi deve essere maggiorato dello 0,40%*

(3) *Interesse = 0,33 (relativo alla seconda rata) + 0,33 (interesse forfetario mensile, da aggiungere anche per le rate successive)*

Gli interessi dovuti dai soggetti titolari di partita Iva che **fruiscono della proroga** sono di seguito indicati, poiché con la **proroga** di 20 giorni per i contribuenti «interessati» dagli studi di settore cambia anche il calendario delle rate per chi esegue il pagamento frazionato. Come si può notare, per chi paga le somme di Unico 2015 a rate, se si tratta di titolare di partita Iva che paga la prima rata entro il 6 luglio, la seconda rata scade il 16 luglio 2015. Insomma, due rate in circa 10 giorni.

SOGGETTI (TITOLARI DI PARTITA IVA) CHE GODONO DELLA PROROGA STABILITA DAL DPCM

RATA	SCADENZA	INTERESSE	SCADENZA	INTERESSE
1	6/7	0,00%	20/8	0,00%
2	16/7	0,11% (1)	16/9	0,29% (2)
3	20/8	0,44% (3)	16/10	0,62% (4)
4	16/9	0,77%	16/11	0,95%
5	16/10	1,10%		
6	16/11	1,43%		

(1) *Interesse = 4% x 10 giorni / 360*

(2) *Interesse = 4% x 26 giorni / 360; l'importo su cui calcolare gli interessi deve essere maggiorato*

dello 0,40%

(3) *Interesse = 0,11 (relativo alla seconda rata) + 0,33 (interesse forfetario mensile, da aggiungere anche per le rate successive)*

(4) *Interesse = 0,29 (relativo alla seconda rata) + 0,33 (interesse forfetario mensile, da aggiungere anche per le rate successive)*